



Chiari (BS)

12 novembre 2011

Fabio, 4 anni

*Valutare per progettare.
La valutazione dell'alunno con disabilità*

Caterina Martinazzoli




“Si può vedere una stessa persona
come irrimediabilmente menomata
o così ricca di promesse e potenziali”

O. Sacks



La valutazione

Valutare =
“Dare valore a qualcosa”
“Stimare, apprezzare”



È l'atto con cui si coglie il valore di
ciò che si osserva
È l'attribuire valore al fine raggiunto
e anche al percorso effettuato
per raggiungerlo

A scuola
la valutazione
è necessaria
per conoscere
ed acquisire
elementi
relativamente al
processo di
apprendimento /
insegnamento



La valutazione

Indicazioni per il curricolo -2007

“La *valutazione* precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo”

Regolamento (DPR 122/2009)

“La *valutazione* ha per oggetto il *processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico.*


E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento”



La valutazione dell'alunno con disabilità

La valutazione è un DIRITTO anche per l'alunno con
disabilità, sancito per legge,
quindi un DOVERE per gli insegnanti



Criterio assoluto:

Si basa sul confronto
di una prova e
un modello prefissato

Criterio individuale:

stabilito in base al P.E.I.,
basato sul confronto delle
prestazioni del singolo
alunno rispetto alla
situazione iniziale.
Attenzione posta sul
progresso individuale

Criterio riferito

al gruppo:

Si basa sul confronto tra
le prestazioni di ciascuno
e quelle della classe



La valutazione dell'alunno con disabilità

Relazione Falcucci, 1975

“...La frequenza di classi comuni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni.

Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico deve perciò fare riferimento al *grado di maturazione dell'alunno*, sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati”

Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”



La valutazione dell'alunno con disabilità

L. 104/92

Art.16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. -

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, *sulla base del piano educativo individualizzato*, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo *in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali*.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite *prove equipollenti e tempi più lunghi* per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con *l'uso degli ausili* loro necessari



La valutazione dell'alunno con disabilità

D Lgs 297/1994

Art. 318 La valutazione del rendimento

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del *piano educativo individualizzato*, per quali discipline siano stati adottati particolari *criteri didattici*, quali *attività integrative e di sostegno* siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame *corrispondenti* agli insegnamenti impartiti *e idonee a valutare il progresso* dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite *prove equipollenti e tempi più lunghi* per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari.



La valutazione dell'alunno con disabilità

DPR 122/2009

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

L'esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova nazionale, *corrispondenti* agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

- Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.



La valutazione dell'alunno con disabilità

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità Agosto 2009

La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.

Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.


Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto al voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari



La valutazione dell'alunno con disabilità

La valutazione dell'alunno con disabilità è
una valutazione individualizzata

I giudizi muovono dalla situazione iniziale di partenza
e dagli obiettivi previsti dal P.E.I.



Si esprimono i progressi raggiunti in relazione alle potenzialità
iniziali e a quelle dimostrate a scuola giorno dopo giorno



La valutazione dell'alunno con disabilità

La valutazione non si esaurisce nel giudizio su prestazioni scolastiche ma si allarga:

Si valuta:

- Il processo di apprendimento
- Le modalità di apprendimento
- Il rapporto tra situazione iniziale e finale
- Le risorse impiegate e le condizioni create
- I criteri didattici e i contenuti programmatici
- I vincoli e le barriere

Valutazione
formativa

In funzione della
maturazione e
dell'apprendimento
del soggetto



La valutazione dell'alunno con disabilità

È collegiale

Compito di tutti gli insegnanti del
consiglio di classe

Parte dal concetto di
CORRESPONSABILITA'
nella presa in carico educativa
e didattica



La valutazione dell'alunno con disabilità

INIZIALE

- diagnostica / predittiva
- assesment iniziale
- osservazione

IN ITINERE

- intermedia e formativa
- Analisi degli interventi educativi realizzati
- Analisi delle modalità con cui sono stati realizzati
- Flessibilità del P.E.I.

FINALE

- Finale / sommativa
- Orientativa
- Riflessione su ulteriori programmazioni e progettazioni



La valutazione dell'alunno con disabilità

Tipologie di valutazione

Valutazione formale

- È registrata in un documento ufficiale
- È predefinita
- È “tramandata”
- È formale

Valutazione informale

- È realizzata nel quotidiano
- Si attua osservando
- Si riferisce a prestazioni Singole

Centralità del Piano Educativo Individualizzato



La valutazione dell'alunno con disabilità

Atteggiamenti

- Accogliente
- Valorizzante
- Sminuente
- Frettoloso

Influenza sulla valutazione?

- Creare una relazione positiva tra alunno e docente
- Fare leva sulle potenzialità



La valutazione dell'alunno con disabilità

Accompagna tutto
il processo formativo
dell'alunno

Nella scuola primaria e
secondaria di 1 grado
È sempre valida per la promozione
alla classe successiva.
Anche l'esame è valido
a tutti gli effetti. È comunque possibile
fare ripetere l'anno o
rilasciare crediti formativi

Nella scuola secondaria
di 2 grado può essere
CURRICOLARE
(segue il normale percorso di studi)
o **DIFFERENZIATA**
(consente la frequenza alla classe successiva
e il conseguimento di un attestato di competenze)



La valutazione dell'alunno con disabilità

L'ESAME NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

O. M. 90/2001 (art 11, comma 12)

“Il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap , che possono svolgere anche prove differenziate, sulla base del percorso formativo individualizzato

Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI , il Consiglio di Classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo

Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi”.



La valutazione dell'alunno con disabilità

L'ESAME NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

O.M. 90/2001 –art. 15

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato”



La valutazione dell'alunno con disabilità

L'ESAME NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

O.M. 90/2001 –art. 15

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13



La valutazione dell'alunno con disabilità

Alunni che raggiungono gli obiettivi previsti per la classe :

PROVE UGUALI ALLA CLASSE

PROVE EQUIPOLLENTI SECONDO PEI

Diploma esame di qualifica

Diploma esame di Stato

Alunni che non raggiungono gli obiettivi previsti per la classe

PROVE DIFFERENZIATE SECONDO PEI

Attestato del Credito Formativo

Certificato di Credito Formativo

Modelli ai sensi della C.M. 125/2001

Fonte: isp. Rondanini



La valutazione dell'alunno con disabilità

Valutare secondo obiettivi minimi

- Contenuti essenziali del programma
- Sostituzione parziale di parte di programma con altri con simile valenza formativa
- Predisposizione prove equipollenti per accertare conoscenze, competenze e capacità



La valutazione dell'alunno con disabilità

Per progettare un prova equipollente:

Rispetto ai contenuti:

Ridurre apparati concettuali

Valorizzare aspetti operativi dei saperi

Richiedere aspetti essenziali e fondativi delle conoscenze e delle competenze

Rispetto ai tempi:

Maggiori tempi a disposizione

Variatione frequenza delle verifiche

Rispetto alle quantità:

Numero di esercizi e domande

Prove parziali

Rispetto alle modalità di somministrazione, di espressione e comunicazione:

Domande chiuse o a scelta multipla

Prove orali invece di scritte

Rispetto alle forme:

Fornire tracce, schemi, mappe concettuali

Utilizzare strumenti compensativi

Programmare le verifiche e le interrogazioni

Valorizzare i punti di forza

Prove devono essere centrate sul PEI, basarsi sul criterio individuale ed essere familiari all'alunno



La valutazione dell'alunno con disabilità

Valutazione differenziata secondo il PEI

- I voti hanno valore legale unicamente per prosecuzione degli studi per perseguire obiettivi del PEI.
- Si può far ripetere la stessa classe 3 volte.
- Va informata la famiglia del fatto che la valutazione è riferita al PEI.
- Attraverso questa valutazione, si certifica un **CREDITO FORMATIVO** utile per stage, tirocini, inserimento lavorativo etc.



La valutazione dell'alunno con disabilità


Alcuni elementi fondamentali

1. Acquisizione degli obiettivi
2. Generalizzazione delle abilità
3. Grado di mantenimento raggiunto rispetto alla capacità di autoregolazione autonoma dell'alunno nell'esecuzione di una abilità

4. Appropriatezza

5. Validità

6. Sensatezza




**RISPETTO AL
PROGETTO DI VITA**



La valutazione dell'alunno con disabilità

PROGETTO DI VITA



- Pensare in prospettiva futura
- Considerare gli ecosistemi del soggetto
- Valutare la qualità della vita
- Ottica dell'autonomia sociale



Documentazione CTRH relativa alla valutazione

Valutazione di

- Strategie
- Appropriatelyzza degli obiettivi a breve medio e lungo termine

Si riprendono gli obiettivi indicati nel P.E.I. e si valutano secondo questi criteri

